

SENT.N. 155/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

Il Giudice unico per le pensioni dott. Anna Bombino

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA PARZIALE

Sul ricorso iscritto al n. 80129/PC del registro di

segreteria proposto da XX , nata a omissis

il omissis (C.F omissis), rappresentata

e difesa, dall'avv. Giovanni Carlo Parente Zamparelli

ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Roma,

via Emilia, 81;

C o n t r o

- il MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro
pro tempore, legale rappresentante;

- il COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI, in
persona del legale rappresentante pro tempore, gen
Giuseppe Padullà , presso l a sede legale di VIALE
ROMANIA 45, ROMA;

- il MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in
persona del Ministro pro tempore, legale
rappresentante, rappresentato e difeso,

congiuntamente e disgiuntamente, dalla dott.ssa Sara Salimbene, dirigente di 2° fascia del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dalla dott.ssa Marianna Pacelli e dalla dott.ssa Anna Maria Alimandi, funzionarie del Ministero dell'Economia e delle Finanze, tutte in servizio presso la Direzione dei Servizi del Tesoro, giusto atto di delega su foglio separato ma congiunto alla memoria, con elezione di domicilio in Roma via xx Settembre, 97 e presso il seguente domicilio digitale, pec: dcst.dag@pec.mef.gov.it ;

- l'I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Andrea Botta dell'avvocatura interna ed elettivamente domiciliato presso la sede di Roma in via C.Beccaria n.29;

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Uditi nella udienza pubblica del 10 aprile 2024, con l'assistenza del segretario dott.Sara Dima, il cons. relatore dott. Anna Bombino, l'avv. Stefano Monti in sostituzione dell'avv.Giovanni Parente Carlo per la ricorrente, la dott. Pacelli Marianna per l'Economia, assente l'Arma dei carabinieri; l'avv. Filippo Mangiapane per l'INPS

L'avv. per l'INPS;

Ritenuto in

FATTO

1. Con ricorso introduttivo del presente giudizio, la
ricorrente XX adiva questa Corte per vedersi
riconoscere il diritto ad ottenere, previo
annullamento degli atti emessi dalle Amministrazioni
resistenti:

a. “la concessione della P.P.O. per l’infermità
“ematoma epidurale frontale bilaterale – operata il
20.02.95 determinato da incidente in servizio con
conseguente trauma cranico con perdita di coscienza
– trauma contusivo arto inferiore e superiore dx –
ferita del cuoio capelluto – frattura pronto
parietale sx”, già riconosciuta SI dipendente da
causa di servizio con il provvedimento Modello C 182
anno 1995, previa classificazione/ascrizione alle
tabelle/categorie previste dalla legge;

b) il riconoscimento della dipendenza da causa di
servizio e la concessione della P.P.O. per
l’infermità “disturbo ansioso in soggetto con tratti
di labilità, insicurezza e coartazione emotiva
affettiva”, in quanto interdipendente, e comunque
concausata, dall’infermità di cui al punto a).

2. La ricorrente rappresentava di essersi arruolata nel Corpo forestale dello Stato, ora disciolto, e nel 1995, durante un addestramento equestre, subiva una grave caduta da cavallo che le ha lasciato postumi permanenti, con perdita di coscienza, come certificata dai sanitari dell'Azienda Ospedaliera Senese, presso la quale veniva ricoverata dopo cinque ore dall'accaduto. Veniva sottoposta ad intervento di craniotomia e prescritta l'assunzione di "Luminale 100 mg/die". Negli anni successivi, la ricorrente svolgeva il servizio in mansioni non operative.

Solamente a seguito dell'assorbimento del Corpo Forestale nell'Arma dei Carabinieri emergeva la gravità della patologia psichica di cui è affetta la ricorrente, causando una incompatibilità con le attività istituzionali connesse con il nuovo status di militare.

Invero, alla visita di idoneità del 28.9.2017, la CMO di Roma, con verbale BL/S n. A11702858, dichiarava la ricorrente temporaneamente non idonea per "disturbo ansioso con tratti di labilità, insicurezza e coartazione emotivo/effettiva".

Successivamente il 15.01.18, con il verbale BL/S n.

Z11706298, la CMO giudicava la dipendente inidonea permanente per “disturbo ansioso in soggetto con tratti di labilità, insicurezza e coartazione emotiva/ effettiva” e posta in collocamento in quiescenza.

Dagli atti risulta che la ricorrente aveva chiesto alle Amministrazioni competenti (domande del 23.2.2018/30.2.2018) il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, ai fini della concessione dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, delle infermità di cui è affetta, sia quella conseguita all'evento traumatico del 1995, riconosciuta dipendente con modello C, sia quella psichica insorta anni dopo e che aveva determinato il collocamento in congedo definitivo.

In data 25 giugno 2018 inoltrata all'INPS domanda di PPO per le suddette infermità.

Rappresentava altresì di avere presentato innanzi al TAR Lazio (R.G. 9295/2019), ricorso (ancora pendente) per ottenere l'avvio del procedimento da parte dell'Amministrazione rimasta inerte.

A seguito della successiva diffida del 22 aprile 2022, l'Arma dei carabinieri emetteva il decreto 1215/22 con cui si dichiarava non dipendente da causa

di servizio l'infermità "disturbo ansioso in soggetto con tratti di labilità, insicurezza e coartazione emotiva affettiva", avverso il quale l'interessata proponeva un nuovo ricorso (TAR Lazio RG 8840/2022), non ancora definito.

In accoglimento dell'istanza di riesame, l'Arma dei carabinieri emetteva un secondo decreto 3275/22 che confermava il diniego sulla base delle valutazioni mediche del Comitato di verifica.

3. Anche l'INPS (comunicazione prot. N. 7014.22/06/2022.0316580) negava la P.P.O alla XX, sulla base delle valutazioni del Comitato di servizio, ignorando la documentazione ulteriore prodotta, impugnato dalla ricorrente.

4. La ricorrente contestava il giudizio espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze con il parere (n. 843002022) datato 14/09/2022, quale presupposto del decreto 1215/22 impugnato, di rigetto della domanda di dipendenza da causa di servizio dell'infermità psichica ai fini dell'equo indennizzo.

Riteneva errato il suddetto parere del CVCS per carente ed adeguata motivazione, stante la

documentazione sanitaria prodotta, sostenendo che l' infermità "disturbo ansioso in soggetto con tratti di labilità, insicurezza e coartazione emotiva affettiva" che ha determinato l'inidoneità al servizio, debba essere collegata, quale concausa, al trauma subito dalla ricorrente nel 1995, già riconosciuto dipendente da causa di servizio.

Sulla base di queste considerazioni, suffragate dal fascicolo medico della ricorrente, e dalla relazione medico-legale del dott. Mattei il quale ha accertato che "la sig.ra XX risulta affetta da "disturbo ansioso in soggetto con tratti di labilità, insicurezza e coartazione emotiva affettiva. Tale infermità, in riferimento allo specifico svolgimento dei fatti in cui la perizianda è rimasta coinvolta, inequivocabilmente ritrova quale elemento patogenico, almeno da un punto di vista concausale efficiente e determinante, un fattore esogeno rappresentato da una particolare situazione verificatasi in ambito lavorativo in conseguenza di un infortunio equestre con caduta da cavallo verificatasi in data 20.02.1995", P.A. avrebbe dovuto accertare, quantomeno, la concausalità tra l'infermità già riconosciuta dipendente da causa di

servizio e il “disturbo ansioso in soggetto con tratti di labilità, insicurezza e coartazione emotiva affettiva” da cui è affetta la XX.

5. Con l’odierno ricorso, parte ricorrente formulava le seguenti conclusioni:

in via principale: a) la concessione della P.P.O. per l’infermità “ematoma epidurale frontale bilaterale – operata il 20.02.95 determinato da incidente in servizio con conseguente trauma cranico con perdita di coscienza – trauma contusivo arto inferiore e superiore dx – ferita del cuoio capelluto – frattura pronto parietale sx”, già riconosciuta SI dipendente da causa di servizio con il provvedimento Modello C 182 anno 1995, previa classificazione/iscrizione alle tabelle/categorie previste dalla legge;

b) il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione della P.P.O. per l’infermità “disturbo ansioso in soggetto con tratti di labilità, insicurezza e coartazione emotiva affettiva” in quanto interdipendente, e comunque concausata, dall’infermità di cui al punto a) ;

c) in via istruttoria, l’espletamento degli adempimenti ritenuti necessari dalla Corte adita;

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio

da distrarsi ex art. 93 c.p.c. .

6. Con decreto del 28.9.2023 veniva fissata l'udienza di discussione per il 10 aprile 2024, richiedendo contestualmente il deposito del fascicolo amministrativo alle Amministrazioni interessate.

7. Con memoria depositata il 12 marzo 2024 si costituiva in giudizio il Ministero dell'economia e delle finanze chiedendo in via principale di dichiarare il difetto di legittimazione passiva e la conseguente estromissione dal giudizio, nonché nel merito, il rigetto del ricorso poiché infondato in fatto e in diritto mancando la prova del nesso di causalità della pretesa interdipendenza tra patologia sofferta dalla XX e quella già riconosciuta come dipendente dal servizio.

Chiedeva il rigetto della richiesta di una CTU, in assenza di elementi probatori offerti dalla controparte.

8. Con memoria depositata il 15 marzo 2024 si costituiva in giudizio l'INPS confermando la legittimità del proprio operato non sussistendo in concreto le condizioni previste dall'art. 67 e ss., comma 1, DPR n. 1092/1973, in quanto le infermità in questione non sono state determinate da causa di

servizio (comunicazione prot. N.

7014.22/06/2022.0316580).

9. Con atto del 19 marzo 2024 si costituiva

formalmente in giudizio l'Arma dei Carabinieri.

10. Con memoria depositata il 26 marzo 2024 si

costituiva in giudizio l'Arma dei carabinieri ed

eccepiva l'inammissibilità del ricorso per difetto

di giurisdizione di questa Corte dei Conti vertendo

il giudizio sui provvedimenti di equo indennizzo,

impugnati dalla ricorrente, sui quali la Corte dei

conti è sprovvista di giurisdizione (cfr, Corte

di Cassazione che, con sentenza n. 1306 del

19.01.2017).

Ciò sarebbe comprovato dalla circostanza che la

ricorrente ha impugnato i suddetti decreti dinanzi al

TAR con ricorso ancora pendente (R.G. n. 8840/2022)

per il riconoscimento della dipendenza da causa di

servizio dell'infermità psichica ai fini dell'equo

indennizzo .

Sotto diverso profilo, si evidenziava che l'odierno

ricorso si appalesa inammissibile in via

pregiudiziale per violazione del principio del ne bis

in idem e, inoltre, per difetto di giurisdizione

dell'Autorità giudiziaria adita, avendo riproposto

con l'odierno ricorso le medesime doglianze già oggetto del ricorso dinanzi al TAR: dipendenza da causa di servizio delle infermità psichica ai fini dell'E.I. e della PPO.

Nel merito, il Ministero insisteva per la completezza istruttoria degli accertamenti medico – legali effettuati e la correttezza delle valutazioni svolte dal Comitato di Verifica, che portano ad escludere che i fatti di servizio esposti in ricorso costituiscano causa o concausa efficiente all'insorgere della patologia lamentata.

11. Con ulteriore memoria depositata il 5 aprile 2024, il ricorrente si opponeva alle eccezioni sollevate dall'Amministrazione non risultando, allo stato, emessa alcuna pronuncia del TAR e quindi non realizzandosi alcun divieto di bis in idem. Affermava la giurisdizione di questa Corte, in quanto il ricorso ha per oggetto esclusivamente l'accertamento del diritto alla corresponsione della pensione privilegiata ordinaria. Nel merito, insiste per l'accoglimento del ricorso.

12. Alla udienza del 10 aprile 2024 parte ricorrente insisteva nell'accoglimento del ricorso; le Amministrazioni si riportavano agli atti insistendo

nelle relative eccezioni e difese, chiedendo il rigetto del ricorso.

La causa era posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il giudizio ha ad oggetto il diritto della ricorrente, quale ex appartenente al Corpo forestale dello stato, e poi dell'Arma dei Carabinieri, in congedo e titolare di pensione di inidoneità con decorrenza dal 15.1.2018 (manca il decreto), al riconoscimento della dipendenza/interdipendenza da causa di servizio della infermità psichica "disturbo ansioso in soggetto con tratti di labilità, insicurezza e coartazione emotiva affettiva" dalla patologia "ematoma epidurale frontale bilaterale", già riconosciuta dipendente da causa di servizio, in relazione all'incidente verificato nel 1995, allo scopo di ottenere il diritto alla pensione privilegiata.

2. Il diritto è stato richiesto in via amministrativa il 28.2.2018 congiuntamente all'Amministrazione di appartenenza ed all'INPS.

3. Con i decreti impugnati l'Amministrazione ha negato la dipendenza da causa di servizio delle infermità

denunciate dalla ricorrente, ai fini dell'equo
indennizzo.

4.L'INPS ha respinto la istanza di PPO per mancanza
dei requisiti di legge.

5.Ciò precisato, in via pregiudiziale, in quanto
relativa alla regolarità del contraddittorio, va
scrutinata l'eccezione di difetto di legittimazione
passiva del MEF che va respinta.

Secondo l'insegnamento costante della S.C.,
l'accertamento delle condizioni di legittimazione
attiva e passiva dell'azione deve essere svolto con
riferimento alla ipotetica titolarità attiva e
passiva, dell'azione per come prospettato nel ricorso
in quanto l'accertamento della titolarità dei diritti
e degli obblighi attiene al merito della causa (Cass.
SS.UU. n.295172016; Corte conti, Sez. Sicilia
n.162/2020).

La funzione sostanziale e strumentale del CVCS,
istituito presso il MEF, non consente che il
Ministero resti estraneo agli effetti della decisione
(Corte conti ,Sez. Calabria n.36/2021).

6.Sempre in via pregiudiziale va scrutinata
l'eccezione di difetto di giurisdizione di questa
Corte sul ricorso sollevata dal Ministero della

Difesa.

Se è vero che i decreti impugnati dalla ricorrente hanno riguardato la questione della interdipendenza causale dell'infermità di cui è affetta la ricorrente, ai fini dell'E.I., tuttavia va sottolineato che con la domanda del 30.5.2018, la ricorrente aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da c.s. ai fini del diritto all'E.I. e alla P.P.O., quest'ultima respinta dall'INPS sulla base delle valutazioni del Comitato di verifica, recepite nei decreti impugnati.

Nel ricorso introduttivo, la ricorrente ha evidenziato che, pur ricorrendo avverso il provvedimento dell'ex Amministrazione datoriale che ha negato la dipendenza da causa di servizio delle infermità lamentate, la domanda giudiziale di riconoscimento della interdipendenza della patologia psichica da quella già riconosciuta dipendente da c.s., è finalizzata al riconoscimento della pensione privilegiata, come espressamente chiesto dalla ricorrente.

L'eccezione va respinta e va affermata la giurisdizione di questa Corte sulla domanda giudiziale della ricorrente in quanto il petitum

sostanziale è diretto ad ottenere l'accertamento per le infermità lamentate della dipendenza dalla causa di servizio ai fini dell'ottenimento della trattamento pensionistico di privilegio.

7. E' infondata l'ulteriore eccezione di inammissibilità del Ministero per divieto del bis in idem sul presupposto che la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al TAR .

La ricorrente ha impugnato i decreto negativi con i quali è stata respinta la domanda di equo indennizzo proposta dalla ricorrente il 30.5.2018.

Il petitum sostanziale concerneva ,quindi, il diritto a percepire l'equo e l'accertamento dei relativi presupposti.

In disparte la circostanza che i giudizi dinanzi al TAR sono ad oggi pendenti, la Cassazione, in ordine ai rapporti che intercorrono tra giurisdizione amministrativa, alla quale è devoluta la giurisdizione in materia di equo indennizzo, e giurisdizione della Corte dei Conti, alla quale è devoluta la giurisdizione in materia di pensioni privilegiate, ha chiarito che "la Corte dei conti può autonomamente rivalutare le condizioni per la spettanza del beneficio previdenziale richiesto,

eventualmente negando la sussistenza della dipendenza dell'infermità dal servizio prestato, senza incontrare alcuna preclusione negli accertamenti effettuati, ad altri fini, sulle infermità medesime, in tema di rapporto di pubblico impiego, in quanto l'indicato giudizio della Corte dei conti, riguardando la spettanza del diritto alla pensione, verte sul rapporto e non sull'atto amministrativo e non si applicano, rispetto ad esso, i limiti propri del giudizio d'impugnazione dell'atto amministrativo in sede di giurisdizione generale di legittimità, restando incorporato l'atto impugnato, al pari dell'atto presupposto, nel riconoscimento avverso nel diniego della posizione soggettiva" (Cass., Sez. Un., 6 marzo 2009, n. 5467).

Poiché i due giudizi hanno differente oggetto, non si realizza alcuna correlazione tra i possibili giudizi, che concernono differenti diritti soggettivi, spettando a ciascun giudice l'accertamento dei presupposti che costituiscono il presupposto del diritto azionato.

In adesione ai predetti principi, la giurisprudenza contabile esclude che la sentenza del giudice amministrativo concernente l'equo indennizzo, e la

presupposta causa di servizio, abbia efficacia
ostativa alla pronuncia della Corte dei conti
nell'ambito del giudizio avente ad oggetto il diritto
alla pensione privilegiata e la sussistenza della
presupposta dipendenza da causa di servizio
dell'infermità, da valutarsi ai soli fini
pensionistici (C.d.c., Sez. Campania, 7 dicembre
2017, n. 428, e giurisprudenza ivi citata).

7. Con separata ordinanza verranno date le necessarie
disposizioni per la prosecuzione del giudizio.

Spese al definitivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la
Regione Lazio, parzialmente pronunciando,

DICHIARA

La giurisdizione della Corte dei conti e respinge
l'eccezione di inammissibilità del ricorso.

Le disposizioni per la prosecuzione del giudizio sono
date con separata ordinanza.

Spese del giudizio al definitivo.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10
aprile 2024

IL GUP

Anna BOMBINO

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 11.04.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA